

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 10 Data 23/11/2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunitario avente ad oggetto: "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ED ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2020/2022 E VERIFICA DEI PROGRAMMI".
--	--

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di novembre l'organo di revisione economico finanziaria ha espresso il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di C.C. n. 10 del 22/11/2020 avente ad oggetto: **"SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2020/2022 E VERIFICA DEI PROGRAMMI"**;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamata la normativa di riferimento

-L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

-L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

L'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.

Vista:

-la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 02/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Viste altresì le seguenti deliberazioni e/o determinazioni con cui sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- delibera n. 4 del 06/04/2020,
- delibera n. 5 del 17/04/2020,
- delibera n. 6 del 14/05/2020,
- determinazione del Dirigente n. 165 del 09/07/2020 di costituzione del Fondo pluriennale vincolato per spese di personale,
- delibera n. 7 del 24/07/2020,
- delibera di consiglio n. 9 del 14/09/2020;

Dato atto che il Dirigente nonché responsabile finanziario ha riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'andamento dei lavori pubblici con aggiornamento dei relativi cronoprogrammi;
- la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione;

Vista la relazione predisposta Dirigente nonché responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Esaminata la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: *SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2020/2022 E VERIFICA DEI PROGRAMMI* con la quale:

- viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
- non vengono riconosciuti e/o segnalati debiti fuori bilancio;
- non viene accertata una situazione di squilibrio sulla gestione di competenza. Il Dirigente alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio, dà atto del permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 0,00 (Zero) in quanto la Comunità non ha entrate in sofferenza; le uniche entrate di funzionamento e di capitale provengono da contributi regionali ed in sede di consuntivo tutto ciò che non viene incassato come contributo regionale viene accantonato nell'avanzo.

- vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogate:

ANNUALITA' 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo di amministrazione	CO	€. 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€.112.592,68	
	CA	€.112.592,68	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
TOTALE VARIAZIONE	CO		€.112.592,68
	CA		€.112.592,68
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€.115.292,68
	CA		€.115.292,68
Variazioni in diminuzione	CO	€. 2.700,00	
	CA	€. 2.700,00	
TOTALE VARIAZIONE	CO		€.112.592,68
	CA		€.112.592,68
TOTALE A PAREGGIO	CO	€.115.292,68	€.115.292,68
	CA	€.115.292,68	€.115.292,68

ANNUALITA' 2021/2022

RIEPILOGO			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€. 0,00	
Variazioni in diminuzione			€. 0,00
TOTALE VARIAZIONE			€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€. 200,00
Variazioni in diminuzione		€. 200,00	
TOTALE VARIAZIONE			€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO		€. 200,00	€. 200,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

le previsioni allo stato attuale si ritengono congrue, coerenti ed attendibili;

in relazione all'accantonamento al FCDE, quanto segue:

allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio, quanto segue:

alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, permane una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Enrica Gasperini
Avv. Enrica Gasperini